

Nuove CGA 2018

Assicurazione collettiva di un'indennità giornaliera secondo la LAMal

- » Panoramica delle modifiche effettuate alle condizioni generali d'assicurazione (CGA) edizione 01.01.2018

Ricaduta

CGA BE 01.01.2011	CGA BE 01.01.2018
Art. 13 cpv. 15 Qualsiasi ricaduta derivante da una stessa affezione che si verifica in un termine superiore a 180 giorni comporta una nuova imputazione del termine d'attesa.	Art. 3 cpv. 2 È considerata ricaduta un'incapacità derivante da un'affezione che ha già dato diritto a prestazioni nell'ambito di un'incapacità anteriore. Non è più considerata come ricaduta se insorge dopo un termine di 365 giorni dalla fine dell'incapacità che ha dato diritto alle suddette prestazioni.

Il termine di ricaduta passa da 180 a 365 giorni.

Salario massimo assicurato

CGA BE 01.01.2011	CGA BE 01.01.2018
Art. 5 cpv. 4 L'assicuratore versa le indennità giornaliere fino a concorrenza della copertura prevista nel contratto, basata su un salario annuo massimo di CHF 250'000.- a persona.	Art. 4 Contratto d'assicurazione Nel contratto d'assicurazione sono stipulati i dettagli della copertura d'assicurazione, in particolare i rischi assicurati, l'importo del salario massimo considerato per il calcolo delle prestazioni, la percentuale del salario assicurato, il termine di attesa, la durata delle prestazioni e le eventuali condizioni particolari.

Il salario massimo assicurato è indicato nella proposta e nel contratto d'assicurazione.

Persone assicurate

CGA BE 01.01.2011	CGA BE 01.01.2018
<p>Art. 6 cpv. 3</p> <p>Le persone che sono totalmente o parzialmente inabili al lavoro a causa di un danno alla salute, al momento dell'entrata in vigore del contratto collettivo, sussidiariamente all'inizio del rapporto di lavoro, non sono assicurate. Lo saranno non appena riacquisteranno, per almeno un mese, la totale capacità lavorativa. Le convenzioni di libero passaggio sono riservate.</p>	<p>Art. 5 cpv. 2</p> <p>Salvo accordo espresso indicato nel contratto, le persone totalmente o parzialmente inabili al lavoro al momento dell'entrata in vigore del contratto, rispettivamente all'inizio del rapporto di lavoro non sono assicurate. Lo saranno non appena avranno riacquisito la piena capacità lavorativa. La convenzione di libero passaggio è riservata.</p>

Abolizione della nozione di un mese per la ripresa della piena capacità lavorativa.

Pagamento dei casi in corso

CGA BE 01.01.2011	CGA BE 01.01.2018
<p>Art. 11 cpv. 2a</p> <p>Con riserva del diritto al libero passaggio delle lettere a., b. e i., la copertura d'assicurazione e il diritto alle prestazioni cessano per ogni assicurato:</p> <p>a. quando l'assicurato non fa più parte della cerchia degli assicurati</p>	<p>Art. 10 cpv. 2a</p> <p>Per ogni assicurato, la copertura d'assicurazione e il diritto alle prestazioni cessano:</p> <p>a. alla fine del contratto di lavoro o del contratto collettivo. La copertura e il diritto alle prestazioni sono tuttavia mantenuti per l'incapacità in corso alla fine del contratto di lavoro, se il contratto collettivo è in vigore a tale data;</p>

**I casi in corso sono a carico dell'assicurazione collettiva.
Il diritto al libero passaggio è differito alla fine del caso in corso.**

Prestazioni fuori dal domicilio

CGA BE 01.01.2011	CGA BE 01.01.2018
<p>Art. 14 Accordi bilaterali e prestazioni all'estero</p> <p>3. In deroga al precedente capoverso, per l'assicurato domiciliato in una zona di 50 km dalla frontiera, si applicano per analogia le condizioni di concessione delle prestazioni valide per i residenti in Svizzera.</p>	<p>Art. 16 Prestazioni in caso di trasferta o fuori dal domicilio</p> <p>1. In virtù dell'articolo 24 cpv. 1</p> <p>a. Se dovesse insorgere un'incapacità fuori dalla zona di domicilio dell'assicurato (raggio di 200 km), questo ha diritto alle prestazioni finché fornisce la prova che, dal punto di vista medico, non è possibile effettuare un rimpatrio, in particolare durante il periodo in cui è ospedalizzato.</p>

**I frontalieri hanno gli stessi diritti e obblighi delle persone residenti in Svizzera.
Ridefinizione dei limiti di domicilio.**

Persone assicurate

CGA BE 01.01.2011

Art. 13 cpv. 4

In caso d'incapacità di lavoro totale o parziale di un assicurato, il datore di lavoro deve informarne l'assicuratore entro 7 giorni dall'inizio dell'interruzione del lavoro, tramite un certificato medico rilasciato da un medico riconosciuto. Tuttavia, per i periodi di attesa di 30 giorni e più, l'obbligo d'informare l'assicuratore è di 15 giorni dall'inizio dell'interruzione del lavoro. Se il certificato medico di notifica del sinistro (certificato iniziale) è trasmesso all'assicuratore dopo questo termine, il giorno di ricevimento è considerato come primo giorno d'incapacità lavorativa e il periodo d'attesa scelto comincia a decorrere da tale data. Il diritto all'indennità giornaliera assicurata sussiste a partire da questo termine.

CGA BE 01.01.2018

Art. 12 cpv. 2a

Notifica dell'incapacità

Qualsiasi incapacità totale o parziale deve essere notificata all'assicuratore entro 15 giorni dal suo insorgere. Trascorso tale termine, il giorno in cui l'assicuratore apprende l'incapacità è considerato come primo giorno dell'incapacità.

La notifica dei casi, a prescindere dal termine d'attesa, deve avvenire entro 15 giorni.

Art. 13 cpv. 17

Il periodo di attesa è applicabile anche quando si cambia rischio (malattia, infortunio) nel corso di un'incapacità lavorativa.

Art. 12 cpv. 6e

Se un'incapacità in corso non è più dovuta a un infortunio bensì a una malattia, o viceversa, il termine di attesa si applica al nuovo rischio (infortunio, malattia), a meno che i due rischi non siano coperti dallo stesso assicuratore.

Il termine di attesa è detratto una sola volta, se i due rischi sono coperti dallo stesso assicuratore.

Novità

CGA BE 01.01.2011

CGA BE 01.01.2018

Art. 5 cpv. 3

Capacità residua

Le persone che percepiscono una rendita d'invalidità al momento dell'entrata in vigore del contratto, rispettivamente all'inizio dei rapporti di lavoro, sono assicurate per il guadagno che ricavano dalla capacità di lavoro residua che utilizzano concretamente e a lungo termine.

Novità

CGA BE 01.01.2011	CGA BE 01.01.2018
	<p>Art. 9 Frodi nelle giustificazioni</p> <p>Se il contraente ha realizzato o cercato di realizzare profitti illeciti a danno dell'assicuratore, il contratto può essere annullato o disdetto.</p>
	<p>Art. 12 cpv. 5a 5b</p> <p>Definizione del salario assicurato - degli assegni familiari - Calcolo dell'indennità giornaliera</p> <p>a. Il salario AVS dovuto dall'azienda assicurata costituisce la base di calcolo dell'indennità giornaliera. Sono altresì presi in considerazione il salario e la parte di salario non soggetti all'AVS tenuto conto dell'età della persona assicurata, nonché gli assegni familiari, dal momento in cui non sono più percepiti da un avente diritto.</p> <p>b. Per gli elementi del salario soggetti all'AVS non ancora versati al momento del sinistro e per i quali la persona potrebbe avanzare pretese, l'indennità giornaliera corrispondente è determinata dividendo per 365 i suddetti elementi percepiti durante gli ultimi dodici mesi precedenti l'incapacità, ma non prima della data di assunzione.</p>
	<p>Art. 14 Prestazioni supplementari</p> <p>In caso di mantenimento del contratto di lavoro oltre l'età ordinaria della pensione e se, a tale data, non vi è alcuna incapacità lavorativa in corso, il dipendente ha ancora diritto a 180 indennità giornaliere al massimo, fino alla fine del mese durante il quale compie 70 anni.</p>

Novità

CGA BE 01.01.2011

CGA BE 01.01.2018

Art. 15 Congedo non remunerato

1. Durante un congedo non remunerato, la copertura può essere mantenuta per un massimo di dodici mesi. In questo caso, prima della partenza dell'assicurato, il datore di lavoro deve comunicare per iscritto all'assicuratore il periodo di congedo non pagato definito contrattualmente, se questo supera la durata di un mese. Il diritto alle prestazioni comincia nuovamente a decorrere dal giorno previsto di ripresa dell'attività lavorativa. Il termine di attesa comincia il primo giorno dell'incapacità.
2. Se il congedo non remunerato non è notificato all'assicuratore, qualsiasi incapacità che dovesse insorgere durante il congedo non dà diritto a prestazioni.

Art. 28 Clausola mediatore

Se il contraente delega un mediatore, questo gestisce i rapporti contrattuali con l'assicuratore. Trasmette tutte le comunicazioni, le domande e le risposte, eccetto i pagamenti, di ognuna delle parti all'altra. I dati sono considerati come ricevuti dal contraente, nel momento in cui sono ricevuti dal mediatore.



Per saperne di più sull'Indennità giornaliera malattia

Hotline 0848 803 777 | **web** www.groupemutuel.ch | www.corporatecare.ch



Scansionate e scoprite la
nostra struttura giuridica
www.groupemutuel.ch/struttura

groupe**mutuel**

Groupe Mutuel Holding SA
Rue des Cèdres 5 - CH-1919 Martigny
0848 803 777 / groupemutuel.ch